

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 5164/04REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 11764 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 11764 del 2003, proposto dal Ministero  
dell'interno – Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro, in  
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui é domiciliato, in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

Michelangelo Ciurleo, rappresentato e difeso dall'Avv.to  
Arcangelo Guzzo, con domicilio eletto in Roma, Via L. Pisano n.  
16;

e nei confronti

del Comune di Botricello, in persona del Sindaco in carica, n. c.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del  
Lazio, Sezione I ter, n. 9799/2003, pubblicata l'11 novembre  
2003, concernente scioglimento del Consiglio comunale di  
Botricello

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato  
Ciurlo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'Avv.to dello Stato Melillo per l'Amministrazione appellante e l'Avv.to Guzzo per il resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1.1 Il Ministero dell'Interno – Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro – propone appello per la riforma della sentenza n. 9799 del 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima ter, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'attuale resistete – nella qualità di sindaco del Comune di Botricello – per l'annullamento del decreto presidenziale 9 maggio 2003 che ha disposto, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo scioglimento, per la durata di 18 mesi, del Consiglio Comunale dell'Ente locale anzidetto.

Il Ministero proponente – dopo avere premesso di avere interesse all'appello ancorché, successivamente alla decisione di primo grado, il Consiglio Comunale sia stato sciolto, a norma dell'art.141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in conseguente gestione commissariale dell'Ente – deduce che la

sentenza appellata (con la quale è stato escluso che gli elementi istruttori, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, costituissero sufficienti indizi di collegamento degli amministratori del Comune con la criminalità organizzata) sarebbe frutto di esame parziale e deformato delle risultanze documentali, dalle quali scaturirebbe, al contrario, che l'attività politico-amministrativa del Comune di Botricello, nelle sue articolazioni strutturali, era connotata da collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento degli uffici e dei servizi,

Di contro, le affermazioni del giudice di primo grado sarebbero apodittiche ed indimostrate, come risulterebbe evidente dalla esemplificazione degli episodi documentati e puntualmente riportati in appello.

E' chiesta pertanto, con l'accoglimento dell'appello, la reiezione del ricorso di primo grado.

1.2 Si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione, l'originario ricorrente, il quale – contestata la sussistenza dell'interesse all'impugnazione, una volta intervenute le dimissioni irrevocabili dell'intero Consiglio Comunale, e del Sindaco che, nella specie, non potrà più candidarsi alla carica, per avere già ricoperto i suoi mandati consecutivi – controdeduce con puntualità di argomenti, alle argomentazioni

dell'Amministrazione appellante.

1.3 Successivamente, chiamata la causa alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, e trattenuta in decisione, è stata decisa come da dispositivo n. 134/2004, del 24 febbraio 2004, pubblicato il 25 febbraio 2004, a sostegno del quale si rassegna la motivazione che segue.

2.1 La questione all'esame della Sezione attiene allo scioglimento, per diciotto mesi, del Consiglio Comunale di Botricello, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (che corrisponde all'abrogato art. 15 bis della L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, convertito in L. 22 luglio 1991 n. 221).

La giurisprudenza di questo Consiglio (dalla quale Sezione non intende discostarsi neanche per quanto concerne il caso in esame) è nel senso di riconoscere ampia discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere di scioglimento degli organi elettivi comunali quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministrazioni nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica (per tutte, Sez. IV,

4 febbraio 2003 n. 562; V Sez., 22 marzo 1999 n. 319, 23 giugno 1999 n. 713, 3 febbraio 2000 n.585, 2 ottobre 2000 n. 5225; C.G.A.R.S. 22 aprile 2002 n. 205).

Ciò non toglie, peraltro, che il provvedimento previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 deve fondarsi, per essere legittimo su fatti (che in caso di contestazione è onere della P.A. di dimostrare) i quali rivelino in modo sufficientemente obiettivo l'esistenza di un reale e concreto collegamento tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata.

In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza 19 marzo 1993 n. 103, nell'escludere profili di incostituzionalità nell'art. 15 bis legge n. 55 del 1990, ora abrogato e sostanzialmente riprodotto nella norma della quale deve farsi applicazione.

Nel caso in esame, gli elementi investigativi raccolti e sui quali si basa il provvedimento impugnato in primo grado, non appaiono univocamente sufficientemente idonei a concretare la fattispecie prevista dell'art. 143 del testo unico del 2000, ed a supportare sul piano della logicità, l'ipotesi di collusione, anche indiretta, degli organi elettivi di cui si discute, con la criminalità organizzata.

Il giudice di primo grado ha proceduto sulla base di una minuziosa analisi di tutti gli elementi istruttori, fornendo ampia

dimostrazione di come gli stessi siano stati lacunosamente rappresentati (come nel caso della posizione penale dell'attuale appellante) o distortivamente interpretati.

Le conclusioni alle quali è pervenuto tale giudice non si prestano ad essere scalfite dalle esemplificazioni dell'appellante le quali sono suscettibili di ampia smentita (come del resto operato singolarmente dalla difesa dell'appellato), dia in punto di fatto, sia per le implicazioni che si ne è inteso farne derivare, in termini di presunte responsabilità della Amministrazione disciolta e dei singoli amministratori.

Invero, mentre non può disconoscersi la notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata, appare non rispondente alle garanzie che la stessa Corte Costituzionale ha rinvenuto nella norma regolatrice, farne discendere, necessariamente, quell'intreccio fra amministrazione e criminalità che costituisce il presupposto indefettibile della misura eccezionale.

Invero, ciascuno degli elementi di cui si è avvalsa l'apposita Commissione non esprime la necessaria interferenza nel quadro degli interessi locali.

L'ipotesi di collusione anche indiretta degli organi elettivi dei quali si discute, non può infatti, in concreto ed oggettivamente essere desunta né dalla situazione penale degli amministratori (inconsistente per i fini che interessano), né li

singole scelte operative (le più significative risalenti temporalmente, nel caso. Alle responsabilità di precedenti amministrazioni comunali, o in certo modo rese obbligate, da precedenti provvedimenti ovvero anche sostanzialmente avallate dai comportamenti delle stesse amministrazioni statali operanti sul territorio), né dai comportamenti ritorsive dei terzi, esclusi da rapporti contrattuali con il Comune, proprio perché appartenenti alla criminalità organizzata.

In definitiva, tralasciando una esemplificazione molto ben rappresentata nella sentenza di primo grado ed alla quale ritiene la Sezione di doversi riportare, l'Amministrazione ha operato in assenza di elementi univoci e convergenti, omettendo di identificare comportamenti e situazioni oggettivamente idonea a rappresentare, in capo all'amministrazione disciolta, quei pericoli di infiltrazione e di condizionamento che avrebbero dovuto giustificare, sul piano degli obiettivi propostisi dal legislatore, la misura adottata.

L'appello pertanto, deve essere respinto.

Possono essere interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe;

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;  
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Emidio Frascione	Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 17 luglio 2004**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***F.to Antonio Natale***



CONSIGLIO DI STATO -

- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc

Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti:Ministero interno c. Comune di Botricello ed altro.

Titoletto: Comune e Provincia – Consiglio Comunale – Scioglimento – Per collegamento con criminalità organizzata – Presupposti.

Testo massima: Il provvedimento previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 deve fondarsi, per essere legittimo su fatti (che in caso di contestazione è onere della P.A. di dimostrare) i quali rivelino in modo sufficientemente obiettivo l'esistenza di un reale e concreto collegamento tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata

Il Presidente -

- Sezione Quinta -